



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

VARO DI UNA BOA ONDAMETRICA SPERIMENTALE NEI PRESSI DELLA PIATTAFORMA OCEANOGRAFICA ACQUA ALTA DEL C.N.R. NEL GOLFO DI VENEZIA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza protocollo n°U011/22, in data 03/02/2022, e successive integrazioni, della Società PRISMA S.r.l. di Sant'Agello (NA), con la quale ha richiesto, su mandato della Società SIAP+MICROS S.p.A. di San Fior (TV), l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione del varo di una boa ondometrica sperimentale in posizione Lat. 45°18.829' N – Long. 012°30.529' E, a 100 metri dalla piattaforma oceanografica Acqua Alta del C.N.R. nel Golfo di Venezia;

VISTA: l'autorizzazione n°62/2022, in data 18/02/2022, con la quale è stato consentito il varo della boa di che trattasi nei pressi della piattaforma oceanografica del C.N.R.;

VISTA: la prescrizione di segnalamento marittimo n°77/21/VE, in data 13/12/2021, emessa dal Comando Logistico della Marina Militare di Napoli, relativa alla boa di che trattasi;

VISTA: la nota s.n. in data 02/10/2021 del CNR-ISMAR di Venezia, con la quale ha concesso il proprio nulla osta di competenza al collocamento temporaneo della boa di che trattasi con finalità di sperimentazione;

VISTA: la propria Ordinanza n°100/2008, in data 02/09/2008, con la quale è stata disciplinata la navigazione nello specchio acqueo prospiciente la piattaforma oceanografica del C.N.R.;

VISTO: il Decreto Legislativo n°201, del 17 ottobre 2016, recante "*Attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*", con particolare riguardo a quanto prescritto all'art. 8, comma 2, lett. a);

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009, in data 28 dicembre 2009, e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente la boa di che trattasi, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTI: gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dal giorno **11 marzo 2022** e fino al termine della sperimentazione, prevista per il giorno **31 dicembre 2022**, nel punto di coordinate Lat. 45°18.829' N – Long. 012°30.529' E (WGS84), sarà posizionata una boa ondometrica come rappresentata nell'allegato alla presente ordinanza, avente le seguenti caratteristiche:

- a. tipologia: segnale speciale;
- b. supporto: boa;
- c. colore: gialla;
- d. miraglio: //
- e. luce:
 - (1) Altezza s.l.m.m.:...2,5 metri;
 - (2) Colore:.....gialla;
 - (3) Ritmo:..... **1s – 1s - 1s – 1s - 1s – 1s - 1s – 1s - 1s – 11s** = Periodo 20s (*);
 - (4) Portata nominale: 4 miglia (Nm);
 - (5) Visibilità: a giro di orizzonte.

(*) i caratteri in neretto indicano la durata dei lampi di luce, i restanti indicano la durata delle eclissi.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nella zona di mare avente centro nel punto di coordinate Lat.45°18.829'N – Long. 012°30.529'E (WGS84) e raggio 100 (cento) metri, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni attività subacquea in genere alle unità navali di qualsiasi tipologia, ad eccezione delle unità del C.N.R. e di quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Articolo 2

(Prescrizioni per la Società istante e/o committente)

La Società istante e/o committente, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a) verificare che il segnalamento marittimo installato sia rispondente alla “prescrizione di segnalamento marittimo” in premessa richiamata, verificandone periodicamente la sua corretta posizione e nel contempo il suo regolare funzionamento;

- b) provvedere alla regolare manutenzione ordinaria e straordinaria del segnalamento marittimo e alla sua rimozione a termine della fase sperimentale;
- c) segnalare all'Autorità Marittima senza alcun ritardo l'eventuale avaria o asportazione del segnalamento marittimo installato.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

BOA ONDAMETRICA SPERIMENTALE

